



COMUNE DI VENEZIA
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica e Accordi di Pianificazione
Servizio Pianificazione Urbanistica
Istruttoria Edilizia Porto Marghera

Pratica 2023621 - PG 2022/466890
Pratica SUAP 10228200969-22072022-1238
Fascicolo 2022/XII.2.10/9563

OGGETTO: RICHIESTA PARERE - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i relativo al Progetto per la realizzazione di nuovi impianti di acido solforico e clorodifluorometano presso lo stabilimento Alkeemia spa Porto Marghera

INDIRIZZO LAVORI:
VIA DELLA CHIMICA (MARGHERA) N.5;

DATI CATASTALI:
C.T. sez.UNIFICATA, fg.192, mp.805, sub 7;

Dott.ssa Cristina Zuin
Responsabile del Servizio
Valutazioni Ambientali
Comune di Venezia

Con riferimento alla richiesta di parere richiesta nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i relativo al Progetto per la realizzazione di nuovi impianti di acido solforico e clorodifluorometano presso lo stabilimento Alkeemia spa Porto Marghera (prot. SUPRO n. REP_PROV_VE/VE-SUPRO 0358625 del 22/07/2022 acquisita al Protocollo Generale con n. PG 2022/466890 del 10/10/2022) si comunica quanto segue:

- l'intervento ricade, ai sensi della Variante al PRG per Porto Marghera (approvata con DGRV 350/1999), in un ambito classificato Zona: D1.1a (zona industriale portuale di completamento) normata dall'art.25 normato dall'articolo 25 e correlati delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA);
- gli articoli 25 e 14 delle NTA della VPRG per Porto Marghera, che definiscono le destinazioni d'uso ammesse nella Z.T.O. D1.1a, comprendono anche quella industriale;
- l'articolo 25 delle NTA della VPRG per Porto Marghera stabilisce un limite d'altezza di 30 metri per la nuova edificazione prevedendo che detto limite possa "*essere superato qualora si tratti di impianti tecnici e vi siano motivate esigenze impiantistiche non altrimenti risolvibili*". Nel caso del progetto in esame, che prevede una quota massima delle strutture è +50 m, il proponente (nella Relazione Tecnica a firma Arch. Paolo Michieletto - Allegato G01) dichiara che il limite di 30 metri risulterebbe superato esclusivamente da opere strettamente impiantistiche e dalle strutture necessarie al sostegno degli stessi impianti. Inoltre, l'ing. Caschili Fabrizio - in qualità di Procuratore / Datore di Lavoro / Membro del Consiglio di Amministrazione di ALKEEMIA SPA e l'arch. Paolo Michieletto - in qualità di progettista incaricato da ALKEEMIA SPA hanno dichiarato (nell'Allegato G38 -Dichiarazione Caschili Camini 50m) che *il nuovo camino intende superare il limite di altezza di 30 m e che il vincolo di 30 m non può essere rispettato per esigenze impiantistiche non altrimenti risolvibili*;
- l'area di insediamento del sito produttivo non è soggetta a nessun vincolo di carattere paesaggistico (ai sensi del comma 1, articolo 142 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- l'ambito è posto al di fuori dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) della Laguna di Venezia;



COMUNE DI VENEZIA
Area Sviluppo del Territorio e Citta' Sostenibile
Settore Urbanistica e Accordi di Pianificazione
Servizio Pianificazione Urbanistica
Istruttoria Edilizia Porto Marghera

- l'intervento ricade all'interno dell'Area stabilimenti ai sensi della Variante parziale al PRG per regolamentare l'urbanizzazione delle aree di danno soggette a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) approvata con DGRV n. 1907 del 08/07/2008, adeguata con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 18/03/2013;
- il richiedente ha dichiarato di essere proprietario o di avere il necessario titolo per l'ottenimento delle autorizzazioni necessari per la realizzazione;
- tutto ciò premesso, visti gli elaborati progettuali e la documentazione disponibile sul sito <https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/progetti/servizi-alle-imprese/via/1102022-alkeemia-spa>, per quanto di competenza della scrivente struttura dell'Amministrazione Comunale, sotto il profilo urbanistico il progetto non risulta in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica generale e sotto il profilo edilizio il progetto risulta ammissibile rispetto alle specifiche norme dello strumento urbanistico generale;
- il contributo di costruzione per il complesso delle opere, ai termini degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, del Titolo V, Capo 2 della L.R. 27/6/85 n. 61, ed ai sensi della delibera del Consiglio Comunale del 16/12/2020 n. 94, è determinato nella misura di Euro 1.508,33 come segue:

	CALCOLATO	DOVUTO
Oneri Urbanizzazione Primaria	837,54	837,54
Oneri Urbanizzazione Secondaria	670,79	670,79
Totale Dovuto		1.508,33

- i diritti di segreteria a favore del Comune di Venezia, secondo quanto stabilito dal Tariffario approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 198 del 07.09.2017, ammontano a Euro 1.000,00.
- il pagamento delle somme sopra riportate va effettuato in unica soluzione utilizzando la piattaforma PagoPA come da indicazioni contenute nell'allegato Avviso di Pagamento.
- dell'avvenuto pagamento dovrà essere dato riscontro tramite il portale Impresainungiorno.gov.it.

Il Responsabile del Procedimento*
Dennis Wellington

*Dirigente del Settore Urbanistica: Arch. Danilo Gerotto
Responsabile del Procedimento: Dennis Wellington
Responsabile dell'Istruttoria: Dennis Wellington
pec: territorio@pec.comune.venezia.it
Viale Ancona 59 – 30172 Mestre Venezia*

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 82 del 07/03/2005.